

REGOLAMENTO DEL GLI (GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE) DI ISTITUTO

Art.1 – Istituzione GLI

Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica), la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e la Legge 104/92 art. 15 comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 104/92, estende l'area di competenza del Gruppo di Lavoro e di Studio d'Istituto (GLHI) alle problematiche relative a tutti i BES.

A tale scopo i suoi componenti si avvalgono della collaborazione di tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola: funzioni strumentali, eventuali insegnanti per il sostegno presenti in istituto, animatori pastorali, docenti con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzione con la scuola, in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi. Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (in sigla GLI). Attraverso l'intesa fra i rappresentanti della Scuola, delle Agenzie territoriali e del Servizio Sanitario Nazionale, il GLI persegue la finalità di attuare precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione, in un'ottica di piena realizzazione del diritto allo studio. A tale scopo, la citata Circolare Ministeriale, delinea e precisa la strategia inclusiva al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà estendendo il campo d'intervento e di responsabilità a tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali. Pertanto la commissione è così costituita:

- un docente incaricato di presiedere (Docente Referente);
- un vicepresidente dei licei e un vicepresidente della scuola media;
- se presenti in istituto, un docente di sostegno del liceo e uno della scuola media;
- un rappresentante dei genitori del liceo e uno della scuola media o eventuali loro delegati;
- altri docenti incaricati dal Coordinatore Didattico, in numero variabile a seconda degli impegni e delle esigenze del GLI.

Art.2 – Convocazione e Riunioni

Le riunioni sono convocate dal Coordinatore Didattico o da un Vicepresidente o dal Docente Referente. Le delibere sono assunte a maggioranza dei componenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Il GLI si può riunire in seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti), ristretta (con la sola presenza degli insegnanti), o dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un alunno). In quest'ultimo caso il GLI è detto operativo (GLHO) e può operare anche nella sola forma del Consiglio di Classe con la presenza dei soli docenti interni. Gli incontri di verifica con gli operatori sanitari sono equiparati a riunioni del GLI in seduta dedicata.

Art.3 – Competenze

Il GLI d'Istituto presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni attraverso l'attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con difficoltà. In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni:

- predisporre i modelli per la documentazione ad uso dei Consigli di Classe (PDP ecc.), informando opportunamente il corpo docente (per es. attraverso semplici *vademecum* ecc.);
- rilevare i BES presenti nella scuola;
- elaborare una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli USR, nonché ai GLIP e al GLIR);
- rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola;
- gestire e coordinare l'attività dell'Istituto in relazione agli alunni con difficoltà al fine di ottimizzare le relative procedure e l'organizzazione scolastica;
- analizzare la situazione complessiva dell'Istituto (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte);
- proporre eventuali criteri al Coordinatore Didattico (non vincolanti) per l'assegnazione degli alunni con disabilità alle classi e per l'assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore delle relative aree e per l'utilizzo delle presenze tra i docenti;
- seguire, laddove richiesto, l'attività dei Consigli di classe e degli insegnanti, verificando che siano attuate le procedure

corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa;

- proporre l'acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli alunni con disabilità e BES o ai docenti che se ne occupano;
- definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità;
- analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di integrazione;
- formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento dei docenti.

Art.4 – Competenze del Coordinatore Didattico e del Direttore

Il Coordinatore Didattico, o il Direttore laddove previsto dal Mansionario Salesiano, è il garante delle opportunità formative e attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi mediante risposte adeguate ai bisogni educativi speciali di ogni singolo alunno. Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di apprendimento e le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità esplicitano in modo molto chiaro le funzioni richieste.

Gran parte di queste indicazioni si possono applicare anche per quanto riguarda l'Inclusione di alunni con BES.

In particolare, in riferimento agli alunni con BES, il Coordinatore didattico (o il Direttore laddove previsto dal Mansionario):

- promuove attività di formazione e di aggiornamento al fine di garantire a tutti gli insegnanti il conseguimento di competenze e di strumenti operativo-concettuali;
- individua tra gli insegnanti curricolari dell'Istituto figure referenti;
- provvede alla composizione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), prevedendo modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti;
- attraverso il GLI promuove la riflessione e assicura le azioni dell'intera comunità scolastica in riferimento all'inclusività, verifica la documentazione prodotta;
- definisce la modalità di documentazione, eventualmente in accordo con Istituti in rete, perseguendo l'uniformità a livello territoriale;
- soprintende all'elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), osservando che vengano definite metodologie, pratiche didattiche ed organizzative;
- stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie;
- si pone come facilitatore nei rapporti con le altre Istituzioni affinché vengano svolti compiutamente compiti e ruoli; in particolare cura i rapporti con l'ASL per la condivisione delle azioni;
- cura le relazioni con gli istituti della rete CTI e, attraverso le scuole capofila, il coordinamento provinciale;
- effettua un periodico monitoraggio delle azioni, al fine di favorire l'individuazione e la diffusione delle "buone prassi", e di valutazione del grado di inclusività della scuola.

Art.5 – Competenze del Docente Referente

Il Docente Referente del GLI si occupa di:

- convocare e presiedere, su delega del Coordinatore Didattico, le riunioni del GLI;
- predisporre gli atti necessari per le sedute del GLI;
- indicare il segretario per la redazione del verbale della seduta;
- collaborare all'accoglienza degli eventuali docenti specializzati per le attività di sostegno;
- svolgere attività di consulenza nei confronti dei Consigli di classe o dei singoli docenti riguardo a tutti gli atti dovuti secondo le norme vigenti; una tale attività potrà essere opportunamente distribuita anche agli altri membri della Commissione GLI;
- curare l'informazione sulla normativa scolastica relativa all'integrazione;
- curare, in collaborazione con l'Ufficio di Segreteria, le comunicazioni dovute all'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza.

Art.6 – Competenze della Commissione per gli alunni con disabilità

All'interno del Gruppo di lavoro gli eventuali docenti di sostegno della scuola, qualora presenti, costituiscono una Commissione che si occupa degli aspetti che più strettamente riguardano le attività didattiche dei Consigli di Classe in cui sono presenti alunni con disabilità, sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122; ed in particolare di:

- analisi e revisione del materiale strutturato utile ai docenti per migliorare gli aspetti della programmazione (modello PDF,

modello di PEI, relazione iniziale e finale, ecc.);

- sostegno, informazione e consulenza per i docenti riguardo le problematiche relative all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- individuazione di strategie didattiche rispondenti ai bisogni delle specifiche disabilità;
- se richiesta, eventuale collaborazione con gli specialisti che seguono periodicamente i ragazzi con disabilità;
- se richiesta, eventuale analisi dell'andamento didattico-disciplinare degli alunni con disabilità;
- segnalazione di casi critici e di esigenze di intervento rese necessarie da difficoltà emerse nelle attività di integrazione;
- se richiesta, eventuale attività di sostegno alle famiglie;
- analisi degli elementi utili alla definizione della proposta per l'organico dei docenti di sostegno.

Art. 7 - Competenze dei docenti specializzati per le attività di sostegno

Gli eventuali docenti specializzati per le attività di sostegno presenti nella scuola devono inoltre:

- informare gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative all'alunno con disabilità e sulle procedure previste dalla normativa;
- redigere il PEI in versione definitiva;
- seguire l'attività educativa e didattica degli alunni con disabilità a loro affidati, secondo le indicazioni presenti nei relativi PEI;
- mediare, in collaborazione con il Coordinatore di classe, le relazioni tra il Consiglio di Classe e la famiglia dell'alunno con disabilità;
- relazionare sull'attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e su qualsiasi problema che emerga rispetto all'integrazione scolastica.

Art. 8 - Competenze dei Consigli di Classe

I Consigli di Classe in cui siano inseriti alunni con disabilità, DSA o BES devono:

- essere informati sulle problematiche relative all'alunno attraverso apposita certificazione o, laddove presente, attraverso l'attività del docente di sostegno;
- essere informati sulle procedure previste dalla normativa;
- discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l'alunno;
- definire e compilare la documentazione prevista (PDP, PEI ecc.) entro le date stabilite; il Coordinatore di Classe, in particolare, e, laddove previsto, il docente di sostegno cureranno la raccolta dei dati al fine della stesura della documentazione;
- effettuare la verifica della programmazione nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di prevedere eventuali modificazioni e miglioramenti adeguati alle difficoltà riscontrate e valorizzare le pratiche di successo;
- curare i rapporti con la famiglia e con gli eventuali specialisti attraverso il Coordinatore di Classe.

Art. 9 - Competenze dei singoli docenti curricolari

I singoli docenti, oltre a quanto descritto nell'art. 8, devono:

- contribuire all'elaborazione dei documenti;
- seguire le indicazioni presenti nella documentazione relative agli obiettivi, alle metodologie e attività e alle modalità di verifica e valutazione;
- segnalare al Coordinatore di classe e all'eventuale insegnante di sostegno qualsiasi problema inerente l'attività formativa che coinvolga gli alunni con difficoltà.

Frascati, 17 maggio 2016